

Publicato il 24/09/2018

N. 05581/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)**

ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Antonio Sapone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Actis (giusta atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell'avv. Renato Labriola, depositato in data 23.12.2014), domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dal Reginde, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, via S. Lucia n. 107;

contro

Comune di **Bellona**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dal Reginde, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, p.zza Trieste e Trento n. 48;

nei confronti

Antonio Iodice, non costituito in giudizio;

(ricorso introduttivo)

per l'annullamento

del silenzio inadempimento sull'atto di diffida volto a far dichiarare ex tunc, dal Comune di **Bellona**, la decadenza del permesso di costruire n. 28/2005 per mancata ultimazione dei lavori entro i tre anni dell'inizio;

e per la condanna

del Comune di **Bellona** all'emanazione del provvedimento ricognitivo che sancisce la decadenza ex tunc del permesso di costruire n. 28/2005 per mancata ultimazione dei lavori entro i tre anni dell'inizio;

(ricorso per motivi aggiunti depositato il 21.5.2013)

per l'annullamento

della comunicazione di ultimazione lavori recante prot. n. 0003828 del 19.4.2013 (conosciuta in data 24.4.2013, a seguito di costituzione in giudizio del Comune di **Bellona**).

visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO CHE:

- con ordinanza n. 2424 dell'8/5/17 questa Sezione ha nominato, quale commissario ad acta, il Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizio del Comune di Napoli, affinché, personalmente oppure tramite un dirigente da lui delegato, provvedesse all'esecuzione della precedente sentenza n. 1290 del 6/3/2017, in sostituzione del Comune di **Bellona** rimasto inadempiente, disponendo che *“le spese per la funzione commissariale verranno liquidate dalla Sezione, a carico dell'Amministrazione comunale inadempiente, all'esito dell'eventuale espletamento della stessa, previa presentazione di analitica nota-spese”*;

- con istanza assunta agli atti di questo Tribunale in data 8/6/18, l'arch. Giovanni Lanzuise, designato quale commissario ad acta per l'ottemperanza alla suddetta sentenza, ha depositato la relazione conclusiva dell'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli ed ha richiesto la liquidazione del compenso per l'attività stessa;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 49 del d.p.r. 115 del 2002 dispone al comma 1 che: *“Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”*; e aggiunge al comma 2 che: *“Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”*;

- l'art. 51, comma 1, del menzionato d.p.r. 115 del 2002 chiarisce che: *“Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”*;

- l'art. 52 del medesimo decreto consente al giudice di aumentare fino al doppio la misura degli onorari fissi e variabili in caso di importanza dell'incarico e dell'attività espletata;

- l'art. 56 medesimo decreto, prescrive che: *“Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione”*;

- l'art. 57 successivo prevede, infine, che: *“Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”*;

RILEVATO CHE:

- il Commissario ad acta ha domandato cumulativamente la liquidazione dell'onorario a vacanze (nella misura di euro 3.103,53) e di quello tabellare (nella misura di euro 557,77) con applicazione dell'art. 12 del d.m. 182/2002;

- l'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 dispone: *“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42”*;

RITENUTO CHE:

- il richiamo al “DM 182/2002” è da intendersi come riferito al Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 (recante: *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002;

- l'onorario può essere liquidato una sola volta e non attraverso l'irrituale somma del criterio tabellare e del criterio delle vacanze (Tar Sicilia – Catania, sez. II, decr. 24/4/18 n. 843);

- l'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 non può trovare applicazione, in quanto l'attività svolta dal commissario si è sostanziata in un compito di natura amministrativa dovendosi, pertanto, reputare pertinente il criterio residuale delle vacanze (ex artt. 4 L. 319/1980 e 1 del citato D.M. Giustizia 30 maggio 2002);

- il Collegio reputa congruo, tenuto conto della natura dell'attività espletata, limitare il compenso a vacanze all'importo di euro 1.595,78 (pari a n. 195 vacanze), da maggiorare di quanto richiesto a titolo di rimborso chilometrico e spese generali (euro 313,46 + euro 92,50), il tutto per un compenso complessivo di euro 2.001,74;

- la predetta somma va posta a carico del Comune di **Bellona**, in base a quanto statuito dalla Sezione con l'ordinanza n. 2424/17;

- va ribadita la già disposta (con la sentenza n. 1290 del 6/3/2017 di questo TAR) trasmissione degli atti al sig. Procuratore Regionale per la Campania della Corte dei

Conti per le determinazioni di propria competenza in relazione alle somme erogate al commissario a causa dell'inerzia del Comune di **Bellona**;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), liquida complessivamente al commissario ad acta arch. Giovanni Lanzuise la somma di euro 2.001,74, oltre accessori, se dovuti, come per legge.

Ribadisce che gli atti andranno trasmessi (secondo quanto già stabilito nella sentenza n. 1290 del 6/3/2017 di questo TAR) al sig. Procuratore Regionale per la Campania della Corte dei Conti per le determinazioni di propria competenza.

Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Rosalba Giansante, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO